

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



2014IT06RDRP005

Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015.

(Regolamento (UE) N. 1305 del 13 dicembre 2013)

Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – CAP. 1- 2 -3

Documento di modifica n. 6 (modifica ordinaria 2019)

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Tipo di modifica proposta (rif. art. 11 reg. UE n. 1305/2013)	3
3	Descrizione e giustificazione della modifica	3
3.1	Strategia Aree interne.....	4
3.2	Modifica inerente alla Misura 4.....	6
3.3	Modifica inerente alla Misura 8.....	9
3.4	Modifica inerente alla Misura 14.....	11
3.5	Modifica inerente alla Misura 16.....	14
3.6	Rimodulazione finanziaria tra alcune misure e aspetti specifici (Focus area) del programma	14
3.7	Importi previsti a titolo di Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42	25
3.8	Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato	26
3.9	Importi in transizione dalla precedente programmazione 2007-2013	26

1 INTRODUZIONE

Il comma 3 dell'art.49 Reg.(UE) n.1303/13 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio prevede espressamente che il Comitato di sorveglianza del Programma sia consultato sulle modifiche proposte dall'autorità di gestione.

Il Comitato di sorveglianza, qualora lo ritenga opportuno, può esprimere un parere sulla modifica proposta dall'Autorità di gestione (AdG).

Il parere del Comitato è stato acquisito nel corso della riunione del Comitato di sorveglianza dell'11 dicembre 2019, in seguito alla quale l'AdG provvede alla trasmissione formale della proposta alla Commissione UE, per l'avvio del negoziato formale con i Servizi UE.

2 TIPO DI MODIFICA PROPOSTA (RIF. ART. 11 REG. UE N. 1305/2013)

Il quadro normativo che disciplina le modifiche dei programmi è costituito dall'art. 30 del Reg.(UE) n.1303/13, dall'art. 11 del Reg.(UE) n.1305/13 e dall'art. 4 Reg. di esecuzione (UE) n.808/2014 e ss.mm. e ii.

La presente proposta di modifica si inquadra nell'ambito delle tipologie di modifiche di cui all'articolo 11, lettera b), del regolamento UE n. 1305/2013 (modifiche che non alterano la strategia del programma).

Il presente documento contiene le informazioni previste nel par. 1, art. 4 del regolamento di esecuzione n. 808/2014.

3 DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLA MODIFICA

Nella tabella sottostante sono riportati, i riferimenti ai pertinenti capitoli del PSR oggetto di modifica, i cui contenuti vengono illustrati e giustificati nel presente capitolo.

Argomento della modifica	Capitoli del PSR interessati
1. Ricalcolo degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia	Capitolo 7
2. Strategia Aree interne	Capitolo 8.1
3. Descrizione delle misure – Misura 4	Capitolo 8.2 – M4 - sottomisure 4.1 e 4.2
4. Descrizione delle misure – Misura 8	Capitolo 8.2 – Misura 8 – sottomisura 8.5

5. Descrizione delle misure – Misura 14	Capitolo 8.2 – M14 – sottomisura 14.1
6. Descrizione delle misure – Misura 16	Capitolo 8.2 – M16 – sottomisura 16.3
7. Rimodulazione finanziaria tra alcune misure e aspetti specifici (Focus area) del programma	Cap. 10
8. Ricalcolo dei valori obiettivo di alcuni degli indicatori di output.	Capitolo 11
9. Importi previsti a titolo di Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42	Capitolo 12
10. Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato	Capitolo 13
11. Importi in transizione dalla precedente programmazione 2007-2013	Capitolo 19

3.1 Strategia Aree interne

Premessa

L'attuale versione del PSR prevede, al cap. 8.1 la destinazione di risorse cofinanziate ai territori ricompresi nelle Aree Interne individuate dalla regione in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

Nel 2014, in fase di predisposizione del programma, erano state individuate dalla Regione Lazio 4 Aree Interne,

1. Alta Tuscia - Antica città di Castro;
2. Monti Reatini;
3. Monti Simbruini;
4. Valle di Comino;

Si tratta di comuni ricompresi nelle aree rurali C e D (vedi zonizzazione PSR) ad eccezione del comune di Montalto di Castro che è in area B (appartenente all'Area Alta Tuscia).

Il Programma attualmente prevede la partecipazione finanziaria allo sviluppo di dette Aree nella misura dell' 1% - 1,5% della spesa pubblica cofinanziata totale, delle tipologie di intervento specifiche per i territori ricadenti in dette Aree e la demarcazione con i territori interessati dalle strategie di sviluppo locale attivate con l'approccio Leader, nel senso che se il territorio di un'Area Interna è interessato da un Piano di Sviluppo Locale esso non può usufruire di risorse destinate alle Aree Interne con bandi a regia regionale.

Proposta di modifica

Considerato che i territori ricadenti nelle Aree Interne “Monti Reatini”, “Monti Simbruini” e una parte del territorio ricadente nell'Area interna “Alta Tuscia” sono ricompresi nei territori dei GAL selezionati nell'ambito della misura 19, e che, come previsto nel Capitolo 8 del PSR, le aree interne

già ricomprese nei territori del GAL non sono finanziabili con bandi a regia diretta regionale, ne deriva che l'unica area interna interamente finanziabile con bando regionale è al momento l'area della Val Comino, al di fuori delle aree GAL. **L'AdG ritiene quindi opportuno ridurre la percentuale di risorse da destinare con bandi a diretta regia regionale ai territori in argomento**, in quanto la precedente percentuale dell'1% - 1,5% risulta largamente sovradimensionata rispetto al fabbisogno del territorio a seguito del mutamento del quadro procedurale derivante dall'entrata in funzione dei GAL.

Pertanto si propone di ridurre la percentuale di contribuzione del PSR a detta regia diretta regionale **allo 0,5 %** della dotazione del Programma (circa 4,11 milioni di spesa pubblica, pari a 1,77 milioni circa di quota FEASR).

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, l'AdG del PSR prevedrà bandi specifici, ovvero bandi, per le tipologie di operazioni coerenti con le strategie delle Aree Interne, aperti a tutto il territorio regionale ma con una priorità assoluta o una forte priorità relativa per i soggetti/progetti ricadenti in dette aree e con applicazione dei principi e criteri di selezione come previsti rispettivamente dal PSR Lazio e dall'AdG.

Si propone pertanto la seguente modifica del testo del cap. 8.1

Modifica del testo

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICA
<p>A seguito degli approfondimenti tecnici effettuati, la Giunta Regionale, con deliberazione del 17 luglio 2014, ha individuato le seguenti 5 aree interne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta Tuscia - Antica città di Castro; 2. Monti Reatini; 3. Monti Simbruini; 4. Valle di Comino; 5. Isole Pontine. <p>Tali aree rispondono infatti ai requisiti minimi richiesti per un possibile inserimento di una di esse nella prima fase di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne. Le altre "aree interne" potranno essere attivate in una seconda fase operativa con un approccio concordato e condiviso, attraverso la cabina di regia regionale, con gli altri fondi strutturali e l'Autorità nazionale competente in materia.</p> <p>La strategia Nazionale Aree Interne e la individuazione dei criteri per la definizione delle aree interne sono riportati nell'Accordo di Partenariato a cui si rimanda.</p> <p>Il PSR contribuirà allo sviluppo delle "aree interne" con una partecipazione finanziaria pari a circa il 1- 1,5% del montante complessivo del programma.</p>	<p>A seguito degli approfondimenti tecnici effettuati, la Giunta Regionale, con deliberazione del 17 luglio 2014, ha individuato le seguenti 4 aree interne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta Tuscia - Antica città di Castro; 2. Monti Reatini; 3. Monti Simbruini; 4. Valle di Comino; <p><u>. Al momento le due strategie approvate con Accordo di programma Quadro sono quelle della Val Comino e dei Monti Reatini. Quest'ultima si sovrappone interamente con territori GAL .</u></p> <p>Tali aree rispondono infatti ai requisiti minimi richiesti per un possibile inserimento di una di esse nella prima fase di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne. Le altre "aree interne" potranno essere attivate in una seconda fase operativa con un approccio concordato e condiviso, attraverso la cabina di regia regionale, con gli altri fondi strutturali e l'Autorità nazionale competente in materia.</p> <p>La strategia Nazionale Aree Interne e la individuazione dei criteri per la definizione delle aree interne sono riportati nell'Accordo di Partenariato a cui si rimanda.</p> <p>Il PSR contribuirà allo sviluppo delle "aree interne" con una partecipazione finanziaria <u>a regia diretta regionale</u></p>

<p>L'azione del PSR, coerentemente agli schemi procedurali definiti per l'attivazione delle proprie misure di intervento, prevedrà specifici bandi pubblici con un ambito territoriale di applicazione limitato alle sole zone incluse nelle delimitazioni di dette "aree interne".</p> <p>Tali bandi pubblici attiveranno le misure/sottomisure/tipologie di operazioni coerenti con gli interventi previsti nella strategia complessiva di sviluppo dell'area. I territori comunali ricadenti nelle "aree interne" già ricompresi in strategie di sviluppo locale attivate con approccio Leader (misura 19), saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali bandi pubblici. Di contro i GAL che intendono costituirsi in territori ricadenti, totalmente o parzialmente, in zone individuate tra le "aree interne", sia nella fase di definizione della strategia di sviluppo locale che nella fase realizzativa del PSL qualora selezionati, dovranno tener conto delle azioni e degli strumenti previsti per lo sviluppo di dette aree.</p>	<p>pari a circa il 1-1,5% lo 0,5% del montante complessivo del programma.</p> <p>L'azione del PSR, coerentemente agli schemi procedurali definiti per l'attivazione delle proprie misure di intervento, prevedrà specifici bandi pubblici con un ambito territoriale di applicazione limitato alle sole zone incluse nell'<u>a</u> delimitazione di dette "aree interne" <u>ovvero con bandi per le tipologie di operazioni</u> previste dal PSR e coerenti con le strategie <u>delle Aree Interne, aperti a tutto il territorio regionale ma con una priorità assoluta o una forte priorità relativa per i soggetti/progetti ricadenti in dette aree e con applicazione dei principi e criteri di selezione come previsti rispettivamente dal PSR Lazio e dall'AdG.</u></p> <p>Tali bandi pubblici attiveranno le misure/sottomisure/tipologie di operazioni coerenti con gli interventi previsti nella strategia complessiva di sviluppo dell'area. I territori comunali ricadenti nelle "aree interne" già ricompresi in strategie di sviluppo locale attivate con approccio Leader (misura 19), saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali bandi pubblici. Di contro i GAL che intendono costituirsi in territori ricadenti, totalmente o parzialmente, in zone individuate tra le "aree interne", sia nella fase di definizione della strategia di sviluppo locale che nella fase realizzativa del PSL qualora selezionati, dovranno tener conto delle azioni e degli strumenti previsti per lo sviluppo di dette aree.</p>
--	---

3.2 Modifica inerente alla Misura 4

a) Tipologia di operazione 4.1.1

Premessa

La tipologia di operazione 4.1.1 prevede attualmente (PSR Lazio versione 7.0 – cap. 8.2 M4 - par. **Importi e aliquote del sostegno applicabili**) massimali di investimento di 2.000.000 di euro, elevabile a 7.500.000 euro nei casi investimento collettivo.

Nell'ambito della Valutazione intermedia relativa al 2018 il valutatore indipendente ha raccomandato *“di ridurre il livello dei massimali di costo dell'investimento allo scopo di allargare l'area di soddisfazione delle domande di contributo ad aziende di più limitate dimensioni”*.

Pertanto si ritiene di accogliere tale raccomandazione attraverso la seguente proposta di modifica, che è coerente con la modifica dei criteri di selezione approvata nell'ambito della procedura scritta del CDS del 13 maggio 2019.

Proposta di modifica

Il massimale attualmente previsto risulta sovradimensionato ed incoerente rispetto all'obiettivo di aumentare la base dei potenziali beneficiari e se ne propone l'abbassamento con la riformulazione del testo nel capitolo 8.2 M4 – Tipologia di operazione 4.1.1 – Par. Importi e aliquote del sostegno, nel seguente modo:

Modifica del testo

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICA
<p>L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 2.000.000 di euro elevabile a 7.500.000 di euro in caso di investimento collettivo.</p> <p>In ogni caso il costo totale dell'investimento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.</p> <p>L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa.</p> <p>Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno è maggiorata del 20 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, letto. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e hanno presentato domanda per l'accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 o alla Misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; per la definizione di "primo insediamento" e di "data di insediamento" si rinvia a quanto specificato nella sottomisura 6.1; • investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI; • investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013; • investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto; • investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori. <p>Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella sottomisura 4.2.</p> <p>La maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.</p> <p>I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.</p> <p>L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.</p>	<p>L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 2.000.000 <u>1.000.000</u> di euro elevabile a 7.500.000 di euro <u>applicabile anche</u> in caso di investimento collettivo.</p> <p>In ogni caso il costo totale dell'investimento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.</p> <p>L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa.</p> <p>Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno è maggiorata del 20 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e hanno presentato domanda per l'accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 o alla Misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; per la definizione di "primo insediamento" e di "data di insediamento" si rinvia a quanto specificato nella sottomisura 6.1; • investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI; • investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013; • investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto; • investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori. <p>Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella sottomisura 4.2.</p> <p>La maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.</p> <p>I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.</p> <p>L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa</p>

	ammessa.
--	----------

b) Tipologia di operazione 4.2.1

Premessa

La tipologia di operazione 4.2.1 prevede attualmente (PSR Lazio versione 7.0 – cap. 8.2 M4 - par. **Importi e aliquote del sostegno applicabili**) un massimale di investimento di 5.000.000 di euro.

Analogamente a quanto descritto relativamente alla modifica della tipologia di Operazione 4.1.1, si ritiene di dover operare abbassando i massimali di investimento, al fine di allargare la base dei potenziali beneficiari, come illustrato di seguito.

Proposta di modifica

Il massimale previsto risulta sovradimensionato rispetto al target prefissato e se ne propone l'abbassamento con la riformulazione del testo nel capitolo 8.2 M4 – Tipologia di operazione 4.2.1 – Par. Importi e aliquote del sostegno, nel seguente modo:

Modifica del testo

TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICA
<p>L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.</p> <p>L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per progetti realizzati da imprese che partecipano ai Gruppi Operativi PEI o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori.</p> <p>Nel caso delle "grandi imprese" e delle "imprese intermedie" l'intensità massima dell'aiuto pari al 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% nel caso in cui l'operazione sia realizzata nell'ambito di un progetto integrato della "filiera organizzata".</p> <p>Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Euro 5.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile esclusivamente per le micro e piccole imprese; Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento. <p>La soglia minima di ammissibilità al finanziamento è dettata dalla opportunità di evitare l'avvio di procedure e della sostenibilità dei relativi costi amministrativi, non giustificati dalla ricaduta economica dei progetti finanziati. Tale soglia minima è differenziata rispetto alla misura 4.1 in ragione del diverso target dei potenziali beneficiari delle due sottomisure.</p> <p>La soglia massima finanziabile, modulata in funzione della dimensione economica dei soggetti beneficiari, fornisce taluni</p>	<p>L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.</p> <p>L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per progetti realizzati da imprese che partecipano ai Gruppi Operativi PEI o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori.</p> <p>Nel caso delle "grandi imprese" e delle "imprese intermedie" l'intensità massima dell'aiuto pari al 30% della spesa ammessa, <u>è</u> elevabile al 40% nel caso in cui l'operazione sia realizzata nell'ambito di un progetto integrato della "filiera organizzata".</p> <p>Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Euro 5.000.000,00 2.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile esclusivamente per le micro e piccole imprese; Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento. <p>La soglia minima di ammissibilità al finanziamento è dettata dalla opportunità di evitare l'avvio di procedure e della sostenibilità dei relativi costi amministrativi, non giustificati dalla ricaduta economica dei progetti finanziati. Tale soglia minima è differenziata rispetto alla misura 4.1 in ragione del diverso target dei potenziali beneficiari delle due sottomisure.</p> <p>La soglia massima finanziabile, modulata in funzione della</p>

<p>elementi di garanzia in ordine alla sostenibilità economica dell'intervento finanziato e garantisce, nel contempo, una più ampia partecipazione dei soggetti beneficiari, con un aumento delle ricadute positive sul territorio dei progetti finanziati.</p> <p>Per gli investimenti che prevedono in uscita dalla trasformazione prodotti non rientranti nell'allegato I del TFUE si applica il "de minimis".</p>	<p>dimensione economica dei soggetti beneficiari, fornisce taluni elementi di garanzia in ordine alla sostenibilità economica dell'intervento finanziato e garantisce, nel contempo, una più ampia partecipazione dei soggetti beneficiari, con un aumento delle ricadute positive sul territorio dei progetti finanziati.</p> <p>Per gli investimenti che prevedono in uscita dalla trasformazione prodotti non rientranti nell'allegato I del TFUE si applica il "de minimis".</p>
---	--

3.3 Modifica inerente alla Misura 8

Tipologia di operazione 8.5.1

Premessa

a tipologia di operazione 8.5.1 finanzia interventi rivolti al settore forestale che prevedono investimenti finalizzati all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici.

Ad un'attenta analisi dell'attuale versione della descrizione di tali tipi di intervento, si è rilevata l'esigenza di una modifica del testo, sia per razionalizzare e accorpare gli interventi già previsti così da evitare ambiguità e duplicazioni dello stesso investimento nell'ambito di interventi diversi, sia per eliminare quegli interventi che di fatto non sembrano finanziabili anche in quanto nella maggior parte dei casi presentano un valore di "macchiatico positivo", ossia operazioni generatrici di entrate nette nel medio-breve termine – relativamente alla durata del ciclo economico di una superficie forestale, – e dunque non rientranti nelle finalità della tipologia di operazione in argomento (v. art 25 del reg. UE n. 1305/2013, che ammette eventuali benefici economici nel lungo termine).

Inoltre si è ritenuto di inserire un nuovo intervento, l'intervento 5 **Elaborazione di piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) e piani poliennali di taglio (PPT) in quanto strumenti di gestione equivalenti come definiti nelle informazioni specifiche trasversali a tutta la misura 8**. Tale necessità scaturisce dal fatto che la pianificazione forestale è ad oggi inserita solo all'interno della misura 16.8 – cooperazione. Da una approfondita analisi della situazione pianificatoria (PGAF – Piani di gestione e assestamento forestale e PPT – Piani poliennali di taglio) rivolta sia a soggetti pubblici che soggetti privati, emerge che la pianificazione in cooperazione non viene mai eseguita, in quanto la stessa normativa regionale in materia prevede la pianificazione del singolo ente pubblico o del soggetto privato. D'altro canto, la contiguità pianificatoria è scarsamente presente in quanto sono pochi gli enti pubblici che hanno i Piani di gestione scaduti (aggiornamento/revisione) e quindi prevedere tale tipo di pianificazione all'interno della sola sottomisura 16.8 potrebbe determinare l'impossibilità di attuare l'intervento.

Proposta di modifica

Si riporta una descrizione e giustificazione sintetica delle modifiche apportate, per singolo paragrafo

Descrizione degli interventi

Al fine di armonizzare gli interventi è stato spostato il punto 1.a nella parte generale al fine di indicare che gli interventi già previsti 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d si possano effettuare all'interno delle aree forestali ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico e HNV, compatibilmente alle previsioni dei rispettivi piani gestionali

Al sotto intervento ricadente nel punto 1.f è stata aggiunta la parola "censimento", in quanto le operazioni di tutela e controllo della fauna selvatica ricomprendono anche tale voce (dal punto di vista operativo); tuttavia questo non comporta un cambiamento dei costi ammissibili quindi è solo un aspetto descrittivo dell'intervento.

è stato eliminato il precedente punto 2.a, in quanto dopo attenta valutazione di eventuali interventi potrebbe rappresentare un intervento a macchiatico positivo e quindi non finanziabile;

dal precedente punto 2.b sono state eliminate le parole "... in cedui composti o formazioni naturaliformi miste aperte....." in quanto tale intervento si rappresenterebbe come un intervento a macchiatico positivo e quindi non finanziabile;

è stato eliminato il precedente punto 2.c in quanto da un'analisi più approfondita della situazione selvicolturale delle stazioni boschive del Lazio, tale sottointervento rappresenterebbe un'azione minimale e con scarsa partecipazione del territorio.

il punto precedente 2.e, è stato inserito all'interno del punto precedente 2.d, e da quest'ultimo è stata eliminata la dizione "ripuliture": tale dizione può essere ricompresa nelle operazioni di sfolli e diradamenti a carico dei popolamenti sia di conifere che di latifoglie – giustamente inserito nel nuovo punto 2.b;

dal punto 4.c'è stata eliminata la parola "viabilità minore" in quanto il sottointervento valorizza la sentieristica in senso lato e non la viabilità;

infine, è stato inserito l'intervento 5 **per le motivazioni riportate in premessa.**

Costi ammissibili

La modifica deriva dall'inserimento dell'intervento 5 relativo alla pianificazione

Condizioni di ammissibilità

È stata inserito tra le condizioni di ammissibilità (riguardante esclusivamente il nuovo intervento 5) che:

per i soli soggetti privati, la superficie silvo-pastorale oggetto di pianificazione deve essere superiore ai 100 Ha. Tale motivazione scaturisce dal fatto che i privati aventi una superficie silvo-pastorale maggiore di 100 Ha, devono avere la pianificazione, come condizione di ammissibilità, per accedere alle altre tipologie di operazione della misura 8;

Principi di priorità

In previsione dell'emanazione di un futuro bando, si è cercato di razionalizzare e chiarire i principi che sono alla base di suddetti criteri, che saranno sottoposti all'esame del Comitato di sorveglianza prima dell'emanazione del suddetto bando. In particolare:

- È stato specificato meglio il criterio di priorità relativo alla zonizzazione (are Natura 2000, ecc.)

- è stato inserito un nuovo principio per l'intervento 1.c riguardante: valorizzazione in bosco di alberi monumentali: questo è coerente con la modifica dei Principi per la priorità in cui si è eliminato il principio "operazioni attivate da gruppi di beneficiari nell'ambito della misura 16, sottomisura 16.5" in quanto quest'ultima non è stata attivata e non se ne prevede l'attivazione in tempi brevi.

Per l'intervento 5 sono stati inseriti i seguenti principi:

- In analogia agli altri interventi, sarà data priorità a pianificazione ricadente in prevalenza nelle aree: Aree Natura 2000, Aree Naturali Protette, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, delle zone a tutela integrale, siti di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della LR 43/74, aree ricadenti nel patrimonio forestale regionale ai sensi della L.R. 29/97.
- Sarà data priorità a superfici non pianificate in precedenza.
- Sarà data priorità alla pianificazione di superfici di estensione minore.

È stato altresì specificato, in analogia con quanto previsto sulle altre misure, che per tutti gli interventi, sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

Importi e aliquote del sostegno

È stata prevista la riduzione dell'importo minimo, in quanto dall'analisi dei progetti già presentati a valere sui bandi della sottomisura 8.3 e 8.4, si ritiene che l'importo minimo di 50.000 euro sia troppo ambizioso e rischi di penalizzare in fase di ammissibilità le piccole progettazioni che possono costituire quelle più puntuali e rispondenti agli obiettivi della misura.

Per quanto riguarda i massimali, l'abbassamento deriva da considerazione analoghe a quelle precedenti oltre alla motivazione che è stato inserito un nuovo intervento, relativo alla pianificazione, per i quali il contributo medio stimato è di circa 70.000 euro/progetto. Conseguentemente sono stati allineati anche i massimali dell'intervento 5 a 200.000 euro/progetto.

Per quanto riguarda l'uso dei prezziari, è stata introdotta una modifica per i soli soggetti privati, prevedendo l'obbligo di utilizzo esclusivamente di parametri analitici.

3.4 Modifica inerente alla Misura 14

Tipologia di operazione 14.1.1

Premessa

Il comparto ovicaprino del Lazio è il terzo per ordine di produzione, su base nazionale, e conta oltre 8.000 allevamenti e 763.000 capi allevati, rappresentando dunque una produzione strategica a livello regionale.

Inoltre, gli allevamenti ovicaprini interessano le zone più marginali del territorio regionale, laddove svolgono una decisiva e fondamentale azione di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, che verrebbe meno nel

caso di dismissione degli allevamenti, trend sempre più consolidato nella regione, a cui consegue l'inevitabile abbandono delle superfici agricole;

Peraltro, nel comparto ovicaprino, più che in altri settori, le condizioni di allevamento risultano soffrire di un significativo divario di conduzione aziendale che spesso si traduce in un minore benessere degli animali allevati.

Nell'ambito dell'unica raccolta di domande di sostegno operata sino ad oggi in attuazione della Misura 14 del PSR, l'adesione da parte degli allevatori del comparto ovi-caprino è stata proporzionalmente molto meno rilevante rispetto a quella degli altri comparti zootecnici e, in particolare, rispetto a quello bovino e bufalino.

Pertanto la Giunta regionale del Lazio, con DGR 773/2018, ha attivato tutte le iniziative utili a sostegno degli allevatori del Lazio operanti nel comparto ovicaprino volte al miglioramento delle tecniche produttive e dei sistemi di allevamento, alla valorizzazione delle produzioni e della qualità, ivi incluso il benessere animale.

Poiché l'intera dotazione assegnata alla Misura 14 nell'ambito del piano di finanziamento del PSR 2014-2020 è stata completamente assorbita dalle domande di sostegno/pagamento ritenute ammissibili ai sensi del bando pubblico approvato con la determinazione n. G04212/2016, la Regione Lazio ha previsto di assegnare ulteriori fondi di fonte regionale, per un totale di 9.000.000,00 per l'intero quinquennio di impegno (pari ad € 1.947.000,00 per ogni singola annualità di impegno), per il finanziamento di nuove domande di sostegno afferenti al solo comparto ovi-caprino.

Con nota prot. n. 0178599 del 06/03/2019 è stata attivata la consultazione scritta del Comitato di sorveglianza per l'espressione, fra l'altro, di un parere sui criteri di selezione del bando pubblico a condizione dedicato al comparto. Detti criteri sono analoghi a quelli già previsti nel bando pubblico di cui alla raccolta 2016 (determinazione n. G04212/2016) già aperto a tutte le specie animali.

Essendo pervenuta l'approvazione da parte del CDS (v. nota prot. n. 0204319 del 15/03/2019 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR Lazio 2014/2020 ha chiuso la procedura di consultazione scritta per l'espressione del parere in merito ai criteri di selezione), l'AdG, con determinazione n. G03836 del 1/04/2019 ha emanato un Bando pubblico a condizione, che promuove operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici per gli allevamenti del comparto ovi-caprino.

L'agricoltore con l'adesione al bando pubblico ha accettato:

- Che la concessione e l'erogazione degli aiuti fossero comunque subordinati all'approvazione della scheda della tipologia di operazione 14.1 "Pagamento per il benessere degli animali" settore Ovi-caprino del PSR 2014/2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui detta approvazione non fosse concessa o per l'obbligo di apportare alla scheda di misura modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio previsto a condizione;

Proposta di modifica

La proposta di modifica prevede la possibilità di aderire agli impegni della tipologia di operazione anche con i soli capi della specie ovina e/o caprina.

La motivazione deriva dall'esigenza, illustrata in premessa, di sostenere in particolare il comparto ovicaprino, con azioni rivolte all'incremento del benessere animale in quanto rilevante dal punto di vista del

peso del settore sull'intera zootecnia regionale e particolarmente bisognoso di interventi finalizzati all'aumento del benessere animale che vadano oltre il livello di base (*baseline*).

In ogni caso il beneficiario dovrà rispettare, a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto e sino alla conclusione del periodo di impegno, tutti gli obblighi e gli impegni di condizionalità su tutti i capi presenti in allevamento.

Gli impegni in materia di benessere degli animali introducono criteri superiori rispetto alla baseline nei settori/aspetti di seguito riportati:

- a) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento e luce naturale;
- b) accesso all'esterno;
- c) acqua, mangimi, e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali o l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione.

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno previste dal bando e di seguito riportate, gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

- Ovini e Caprini da latte;
- Ovini e Caprini da carne.

Si riportano in allegato le modifiche al testo vigente evidenziate in carattere rosso, con il testo barrato nel caso di testo eliminato.

Per questa modifica non si prevede di ricalcolare l'importo dei pagamenti per UBA riconosciuti per l'adesione agli impegni in quanto i costi aggiuntivi e le perdite di reddito, in maniera specifica per i caprini/ o ovini, non si modificano in quanto non sono mutate le condizioni e gli impegni applicati.

Inoltre, come si può vedere nella tabella sottostante, l'importo dei pagamenti per UBA è stato commisurato a un valore inferiore all'effettiva perdita di reddito o ai maggiori costi derivanti dall'adesione all'impegno, evitando in tal modo rischi di sovraccompensazione tra tipologie aziendali diverse.

Specie	Importi	Azioni previste dalla misura				TOTALE RIFERITO A TUTTI GLI IMPEGNI
		Acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia	Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	Accesso all'esterno	Pratiche che evitano la mutilazione	
Ovini	Valore giustificato	24,28 €/UBA	53,44 €/UBA	37,37 €/UBA	6,74 €/UBA	121,83
	Pagamento riconosciuto	21,10 €/UBA	51,75 €	36,15 €/UBA	6,00 €/UBA	115,00
Caprini	Valore giustificato	24,32 €/UBA	53,35 €/UBA	38,02 €/UBA	6,74 €/UBA	122,43
	Pagamento	21,10 €/UBA	51,75 €	36,15 €/UBA	6,00 €/UBA	115,00

	riconosciuto					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Pertanto, si ritiene di mantenere il calcolo della giustificazione dell'aiuto già elaborata in allegato al programma. Ad ogni buon conto l'AdG intende procedere a una verifica della permanenza di validità dei calcoli dei premi già certificati nel 2015.

3.5 Modifica inerente alla Misura 16

Tipologia di operazione 16.3.1

Premessa

La tipologia di operazione 16.3.1 (art. 35 (2) lett. c del reg. UE n. 1305/2013) prevede un sostegno a “piccoli operatori” che cooperano per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse.

L'obiettivo di fondo è quello di creare “economie di scala” per agevolare la realizzazione di interventi che non sarebbero agevoli per i singoli beneficiari, nell'ambito degli interventi ammissibili ai sensi del regolamento.

Proposta di modifica

La modifica deriva dalla scelta di adottare la tipologia di sostegno con “sovvenzione a importo globale”, come previsto all'art. 35 (6) del reg. UE n. 1305/2013, al fine di rendere più appetibile e agevole l'applicazione della misura; infatti da consultazioni informali con il novero dei potenziali beneficiari è emersa la necessità di rendere la misura più appetibile consentendo anche la realizzazione di un progetto che consentisse di remunerare l'attuazione di specifici interventi, anche di tipo strutturale.

Inoltre si è ritenuto necessario:

- ribadire con maggiore chiarezza la natura dei beneficiari (“piccoli operatori”) nel rispetto della Raccomandazione 2003/361/CE;
- specificare i costi ammissibili, ivi inclusa la possibilità di finanziare, con i massimali e le aliquote previste dalle rispettive misure, i costi della sovvenzione a importo globale;
- inserire una priorità dedicata alle Aree interne, coerentemente con quanto previsto nel capitolo 8.1 del PSR.

Si allega la scheda della tipologia di operazione con le modifiche evidenziate in formato revisione.

3.6 Rimodulazione finanziaria tra alcune misure e aspetti specifici (Focus area) del programma

Premessa

Sulla base dei progressi conseguiti dal Programma alla fine de 5° anno di attuazione, l'AdG del PSR Lazio 2014-2020 ritiene di dover intervenire sull'allocazione finanziaria tra Misure tenendo conto delle seguenti motivazioni:

- 1) Mantenimento degli obiettivi quantificati in ex ante
- 2) Contributo del Programma agli obiettivi trasversali "ambiente" e "clima".
- 3) Continuità/rinnovo degli impegni pluriennali

Mantenimento degli obiettivi quantificati in ex ante

Per le considerazioni dettagliate su questo aspetto, si rimanda fondamentalmente al capitolo 4 del presente documento, dove vengono illustrati gli effetti della modifica sul Piano degli indicatori e sul Quadro di riserva dell'efficacia.

E' importante sottolineare che la modifica, nel suo complesso, non si configura come una modifica strategica perché non incide sugli indicatori Target, rispettando pertanto i limiti previsti all'art.11 (a), punto i, del Reg UE 1305/13 .

Contributo del Programma agli obiettivi trasversali "ambiente" e "clima"

La logica alla base della rimodulazione delle risorse tiene conto dell'equilibrio finanziario tra le Focus Area ambientali e non ambientali.


Nel complesso la rimodulazione sposta un importo pari a 31.443.478,59 di spesa pubblica cofinanziata (SP, data da FEASR + cofinanziamento nazionale) corrispondente a una quota FEASR di euro 13.558.427, che costituisce il 3,8% delle risorse stanziare sul PSR.

Come evidenziato nella figura seguente con la modifica si ottiene uno spostamento netto di risorse a favore di Focus Area ambientali (+ 1,96 Meuro di quota FEASR, ossia + 4,56 Meuro di **Spesa pubblica cofinanziata** - s.p.c.).

Il colore verde mostra le risorse che interessano le Focus area (FA) ambientali, mentre il colore blu le altre FA del PSR.

Appare evidente come, per il gruppo delle FA di tipo "ambientale" (quelle delle priorità 4 e 5 del PSR), complessivamente il saldo tra "riceve" e "dà" è positivo, come evidenziato dal fatto che la barra verde relativa alle risorse "riceve" (parte inferiore del grafico) è più lunga della barra verde delle risorse "dà" (parte superiore del grafico). Discorso inverso, ovviamente, per le FA di tipo non ambientale.

Figura 1 Spostamento di risorse (SP) da e verso le FA ambientali (Priorità 4 e 5) e non ambientali



Dal punto di vista del contributo agli obiettivi trasversali ambiente e clima si verifica che

Sulle FA Ambientali, con la modifica, la percentuale delle risorse pubbliche del PSR sale dal 33,61% al 34,55%.

Spesa programmata a favore del clima ed ambiente (art. 59.6 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013)	PSR Lazio - VERSIONE 7.0	PSR Lazio - nuova VERSIONE 8.0
SPESA PUBBLICA (SP)	276.343.583,05	284.096.171,18
Percentuale sulla dotazione del PSR	33,61%	34,55%

A tale risultato si perviene grazie al rifinanziamento delle misure 11 e 13, che ricadono nella Priorità 4, delle tipologie di operazione 4.1.4 e 6.4.2 che prevedono investimenti nelle aziende agricole per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che ricadono nella priorità 5C e hanno registrato un discreto successo, e all'aumento della dotazione della tipologia di operazione "forestale" 8.5.1, per la quale, successivamente all'approvazione della proposta di modifica della relativa scheda nel PSR, si prevede l'emanazione di un prossimo bando.

Per quanto attiene alla misura 13 si sottolinea la sua estrema rilevanza, in quanto interessa circa 56.812 Ha di SAU ricompresa in zona montana, dove l'appetibilità di altre misure risulta difficilmente sostenibile.

Continuità/rinnovo degli impegni pluriennali

Al fine di garantire il rinnovo degli impegni di gestione agricola sostenibile e di salvaguardia delle zone montane, si ritiene essenziale indirizzare nuove risorse sulla Misura 11, per il rinnovo degli impegni delle aziende biologiche con una bando da emanarsi nel 2020.

Entrambe le misure sono strategiche se si pensa che complessivamente interessano una SAU di 100.320 Ha per la misura 11.

Descrizione della proposta

Nella tabella seguente viene evidenziato il dettaglio del trasferimento di fondi da misure/tipologie di operazioni che consentono, sulla base dei progressi conseguiti dal Programma, di garantire un riequilibrio di risorse all'interno delle FA ambientali e delle FA non ambientali.

FARE RIFERIMENTO PER IL DETTAGLIO AL FOGLIO EXCEL ALLEGATO "VARIAZIONI PIANO FINANZIARIO" FOGLIO FEASR+SP+TOP-UP



Variazioni piano
finanziario.xlsx

L'illustrazione viene fatta in termini di quota FEASR, spesa pubblica cofinanziata con l'aggiunta delle informazioni relative ai top-up.

Si precisa che i calcoli sono stati effettuati in questa prima fase, in termini di spesa pubblica e poi sono stati riportati alla quota FEASR corrispondente: in quanto si è dovuto tener conto degli impegni assunti, espressi in termini di contributo pubblico totale.

Ad ogni modo, in fase di formalizzazione della modifica, i valori della quota FEASR potranno subire dei piccoli arrotondamenti al fine di mantenere la coerenza con la dotazione finanziaria totale del programma (cap. 10 del PSR), che è appunto espressa in termini di quota FEASR.

CONSIDERAZIONI SULLE MISURE COINVOLTE DALLE RIMODULAZIONI

A) Misure che subiscono una rimodulazione negativa (ossia che perdono risorse)

FA 3A

Tipologia di operazione 9.1.1

La riduzione di risorse deriva da un approfondimento dell'AdG in merito alla possibilità/opportunità di finanziare la costituzione di ulteriori Associazioni di produttori operanti sul territorio regionale.

In base a quanto emerso, si ritiene che non vi siano ulteriori soggetti finanziabili, in virtù del fatto che la tipologia di operazione fa riferimento alle associazioni che si sono costituite dopo la data del 1° gennaio 2015 e per un periodo massimo di 5 anni dalla loro costituzione.

Con il primo bando, a fronte delle risorse disponibili (1 Meuro di SP) sono state raccolte e finanziate 2 sole domande di aiuto per un totale di 226 aziende agricole coinvolte e un contributo di 818.000 euro di SP. Tali domande rappresentano il bacino di beneficiari oltre il quale non si ritiene possibile intervenire. Le risorse

decurtate all'operazione 9.1.1 (circa 1,5 Meuro di SP) consentiranno di finanziare il rinnovo gli impegni annuali nell'ambito della misura 13 che prevede indennità a favore delle zone montane.

Priorità 4

Tipologia di operazione 16.5.1

La soppressione dell'operazione 16.5.1 originariamente programmata per sostenere azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso si è resa necessaria perché tale operazione finanzia esclusivamente i costi di cooperazione collegati all'identificazione di approcci di "area" in materia ambientale (conservazione e miglioramento degli ecosistemi naturali; conservazione della biodiversità agricola; conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio; tutela e miglioramento della qualità delle risorse idriche; prevenzione e contenimento dei fenomeni erosivi e del dissesto idrogeologico; contenimento dell'uso dei fattori produttivi inquinanti, compresa la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica; conservazione del suolo) prevedendo dunque la contestuale attivazione di altre Misure (4.4, 5.1, 10 e 11).

Ad oggi non risultano più risorse disponibili per le sottomisure 4.4, 5.1 e 10.1. Nel caso della misura 11, si prevede di attivare una nuova raccolta di domande principalmente per il rinnovo degli impegni per un ulteriore periodo. Pertanto la tipologia di operazione 16.5.1 risulterebbe debolmente incentivante.

La tipologia di operazione ha indubbiamente scontato un certo ritardo attuativo a cui comunque si ritiene non opportuno, in quanto tardivo, far fronte in questa fase. Viceversa, gli effetti di incentivazione di interventi a favore delle priorità ambientali potrebbero essere più rapidamente raggiunti, in questa fase, destinando le risorse decurtate dall'operazione 16.5.1 (1,39 Meuro di SP) al rinnovo degli impegni annuali nell'ambito della misura 13 che interviene a favore delle zone montane.

FA 5B

Tipologie di operazione 4.1.3 e 4.2.2

Le tipologie di operazione in argomento perseguono l'efficientamento energetico (FA 5B) dei processi produttivi rispettivamente nelle aziende agricole (4.1.3) e nelle imprese agroalimentari (4.2.2). Sulla base della risposta ai bandi emanati, ossia due bandi per ogni tipologia di operazione nel 2017 e nel 2019, si è potuto riscontrare un livello di adesione molto inferiore alle attese. Ciò può essere ricondotto al minore onere amministrativo associato alla realizzazione di interventi che, pur generando efficienza energetica, sono stati presentati dai beneficiari all'interno delle tipologie di operazione 4.1.1 e 4.2.1.

Più che di ostacoli alla loro attuazione, si può dire che i beneficiari hanno ritenuto più opportuno presentare progetti più complessi che potessero ricomprendere anche, ma non in via principale, interventi finalizzati all'efficientamento energetico.

Visto che sono stati già emanati due bandi, in linea con il cronoprogramma, non si ritiene di dover emanare ulteriori bandi, bensì di destinare le risorse residue per un complesso di circa 1,7 Meuro di SP, pari a 748.000 euro di quota FEASR, al rifinanziamento di altre tipologie di operazione, (essenzialmente la misura 11 – Agricoltura biologica, giunta ormai a esaurire la sua dotazione finanziaria) ricompresa nella P4 che concorre all'obiettivo trasversale "ambiente".

FA 5C

Tipologia di operazione 7.2.2

La tipologia di operazione prevede investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a favore di Enti pubblici e dispone, ad oggi, di una dotazione finanziaria di 3,5 Meuro di quota FEASR, pari a 8,1 Meuro di SP. Sull'unico bando ad oggi emanato, nel 2018, che prevedeva una dotazione di 3,5 Meuro di SP, sono state complessivamente ammesse a contributo 18 domande per un contributo complessivo di 3,496 Meuro di SP e sono stati messi a disposizione ulteriori 1,9 Meuro di SP per finanziare altri progetti ammissibili.

L'attuazione della tipologia di operazione, rivolta ai beneficiari pubblici, essenzialmente piccoli Comuni ricadenti nelle aree rurali C e D, è di maggiore complessità procedurale rispetto ad altre misure rivolte a beneficiari privati appartenenti alla medesima FA, in quanto assoggettata alla normativa sugli appalti.

Ciò comporta peraltro che dal completamento delle procedure di Gara si potranno verificare probabili economie, che potranno essere rimesse in circolo per finanziare ulteriori progetti ammissibili.

Complessivamente si propone di rimodulare circa 2,7 Meuro di SP pubblica, pari a 1,16 Meuro di quota FEASR a favore di altre misure che ricadono comunque nella medesima Focus area e che prevedono come beneficiari aziende agricole che producono energia da fonti rinnovabili (4.1.4 e 6.4.2).

Tipologia di operazione 4.2.3

Per la tipologia di operazione in argomento sono stati emanati due bandi, nel 2017 e nel 2019, con i quali si è potuto riscontrare un livello di adesione molto inferiore alle attese.

Ciò, può essere ricondotto alla ricerca di un minore onere amministrativo da parte dei beneficiari che hanno preferito, laddove compatibile con l'investimento principale, presentare un unico progetto nell'ambito della tipologia di operazione 4.2.1 (Focus area 3A) seppure ricomprensivo anche piccoli investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Visto che sono stati già emanati due bandi, in linea con il cronoprogramma, non si ritiene di dover emanare ulteriori bandi, bensì di destinare le risorse residue al rifinanziamento di altre tipologie di operazione, (essenzialmente la misura 11 – Agricoltura biologica, giunta ormai a esaurire la sua dotazione finanziaria) ricompresa nella P4 che concorre all'obiettivo trasversale "ambiente".

FA 5E

Tipologia di operazione 8.1.1

L'operazione finanziaria i trascinati residui dai precedenti periodi di programmazione e non prevedrà nuovi bandi in considerazione del fatto che gli agricoltori non trovano interesse nella Misura anche per il timore di vedere vincolate le superfici agricole imboschite al mantenimento del bosco anche dopo la fine del periodo di impegno, nonostante alcuni chiarimenti su questo aspetto sembrerebbero escludere tale pericolo, dal punto di vista legale. La riduzione di risorse, pur nella salvaguardia degli impegni ancora in corso e in transizione dalla precedente programmazione, sarà compensata dalla possibilità di rinnovare gli impegni annuali nell'ambito della misura 13 che prevede indennità a favore delle zone montane.

Nel quadro generale del ricalcolo degli indicatori di output fisici delle priorità 4 e 5 (superfici sotto impegno),

reso necessario anche per alcuni disallineamenti rilevati in sede di monitoraggio, si provvederà altresì ad azzerare gli output di superficie collegati a questa tipologia di operazione, che erano stati erroneamente valorizzati in riferimento ai pagamenti di mancato reddito relativi agli impegni in transizione.

Tipologia di operazione 8.4.1

La tipologia di operazione in argomento sostiene la ricostituzione del potenziale forestale colpito da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici ed è stata messa a bando a dicembre 2017. Essa prevede una dotazione di circa 3,9 Meuro di SP. A seguito dell'iter istruttorio, prossimo al completamento, le domande ammissibili assorbiranno, insieme alla parte relativa ai trascinamenti, circa 400.000 euro.

Nei fatti, vi sono forti vincoli normativi nazionali (L. 353 del 2000, art. 10) e regionali (v. art. 100 del Regolamento Regionale Forestale Attuativo n. 7/2005) che non consentono di intervenire nella maggior parte delle situazioni coinvolte da incendi.

Per quanto attiene alle avversità biotiche ad oggi non vi sono declaratorie dell'Autorità competente che consentano di intervenire con la sottomisura in argomento.

Per quanto attiene alle avversità atmosferiche, alcuni dei progetti presentati rientrano in questa tipologia e in ogni caso risulta esservi una forte competizione di strumenti di intervento alternativi al PSR, che presentano minore complessità procedurale.

Per quanto esposto, si ritiene di poter rimodulare la quota residua di circa 3,5 Meuro di SP per finanziare l'aumento della dotazione dell'altra tipologia di operazione "forestale" 8.5.1 e per il rinnovo degli impegni annuali nell'ambito della misura 13 che prevede indennità a favore delle zone montane.

Nel caso di eventuali future emergenze calamitose, la Regione valuterà di intervenire con Fondi propri.

Tipologia di operazione 8.6.1

La tipologia di operazione sostiene gli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed ha una dotazione finanziaria di circa 2,6 Meuro, a fronte della quale sono state raccolte domande, nell'ambito di un unico Bando, emanato nel 2017, per un totale di circa 1 Meuro di SP.

Certamente l'attuazione della misura ha trovato un basso livello di partecipazione anche per il tasso di aiuto pari al 40% che non risulta adeguatamente incentivante.

La possibilità di elevare il tasso di aiuto a favore dei soggetti pubblici potrebbe essere una soluzione percorribile ma non risulterebbe comunque ad avviso dell'AdG determinante nel risolvere due ordini di problemi, il primo di carattere finanziario, in quanto anche un innalzamento del tasso al 75% delle spese ammissibili potrebbe risultare di scarsa appetibilità, per i Comuni, considerata la carenza di risorse presenti nei bilanci comunali, a cui dovrebbero ricorrere per far fronte al cofinanziamento; il secondo di natura procedurale, in quanto gli interventi produttivi in ambito forestale prevedono comunque, come condizione di avvio, un complesso sistema di autorizzazioni ambientali che di fatto in molti casi risultano di non immediata soluzione.

Pertanto si propone una rimodulazione che tiene conto del potenziale assorbimento di tutte le risorse richieste sul bando, mentre le risorse decurtate, pari a 1,6 Meuro di SP, confluiscono sulla dotazione della Misura 11, per il rinnovo delle superfici da sottoporre a impegno con bando da emanarsi nell'annualità 2020.

FA 6B

Misura 19

Per questa misura si propone una riduzione della SP cofinanziata (10 Meuro) con un riequilibrio a carico dei finanziamenti regionali integrativi (cap. 12).

Come ripetuto in seguito, in questa fase storica di disponibilità di risorse limitate nei bilanci degli Enti pubblici, si cerca di massimizzare l'utilizzo della Spesa pubblica cofinanziata, prevedendo la quota dei top-up prevalentemente come addizionale (dato che come tali vanno intese tali risorse anche in base alla definizione di "finanziamenti nazionali aggiuntivi"), pertanto rimandandone l'utilizzo a un momento successivo.

Inoltre, l'AdG si impegna a valutare quante di queste risorse (10 Meuro) saranno destinate a interventi ricompresi nell'articolo 42 del TFUE (e andranno pertanto inserite nel capitolo 12 del PSR) e quante invece saranno erogate nel rispetto del regolamento "de minimis" generale (reg. 1407/2013) nell'ambito delle tipologie di operazione attivate dai GAL con la sottomisura 19.2.

Tale proposta è motivata dall'attuale ridotto avanzamento della spesa della misura (5-6% circa) a fronte degli impegni di massima assunti (collegati ai Piani di Sviluppo Locale approvati), pari a 70 Meuro.

FA 6C

Tipologia di operazione 7.3.1

Per la tipologia di operazione in argomento, la dotazione prevista, al netto dei trascinamenti, è pari a 33.932.741 euro di SP, destinate ai nuovi interventi per la Banda Ultra Larga.

L'aggiudicazione della gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori, bandita da Infratel, soggetto in house per il beneficiario MISE, è stata effettuata con un ribasso d'asta di poco superiore al 50%. Al fine di migliorare la connettività regionale l'Adg ha destinato parte del ribasso d'asta alla copertura di un bacino di ulteriori 101 comuni oltre ai 40 originariamente previsti fino ad un impegno complessivo di € 27.590.139,77 (corrispondente a una quota FEASR di € 11.896.878,27).

Per la restante somma pari a € 6.342.601,23 (a complemento dei 33.932.741 Euro disponibili nella misura 7.3.1 per la programmazione 2014-2020) non è stato possibile ampliare ulteriormente la copertura territoriale in quanto, unitamente al FESR, tutte le aree bianche dei Comuni C e D sono coperte dalla Progettazione esecutiva degli interventi avviati.

Pertanto le somme non utilizzabili sono state destinate con DGR. n.227 del 18/04/2019 all'ulteriore finanziamento della misura 14 e con lo stesso atto la Regione Lazio si è impegnata a ristorare le equivalenti somme con propri fondi, qualora si dovesse far fronte ad eventuali nuovi azioni che potrebbero risultare necessarie, al fine di migliorare ulteriormente la connettività dei territori.

B) Misure che subiscono una rimodulazione finanziaria positiva (ossia che incrementano le risorse)

FA 2B

La terza proposta di rimodulazione prevede un incremento di risorse FEASR sulla tipologia di operazione 6.1.1 e una contestuale riduzione di risorse FEASR sulla Misura 19. Si è già detto dell'esigenza di ridurre la dotazione della misura 19 che presenta un ridotto avanzamento della spesa della misura (5-6% circa) a fronte degli impegni di massima assunti.

In questa fase di disponibilità di risorse limitate nei bilanci degli Enti pubblici, si cerca di massimizzare l'utilizzo della Spesa pubblica cofinanziata, prevedendo la quota dei top-up prevalentemente come addizionale (dato che come tali vanno intese tali risorse anche in base alla definizione di "finanziamenti nazionali aggiuntivi"), pertanto rimandandone l'utilizzo a un momento successivo.

Pertanto, l'incremento di risorse FEASR a favore della 6.1 è compensato da una riduzione di pari importo (7 Meuro di spesa pubblica) di top-up regionali, che sono stati assegnati alla Misura 19 insieme ad ulteriori 3 Meuro di risorse regionali. La modifica proposta tiene anche conto della rilevanza che la Tipologia di Operazione 6.1.1 riveste per le aree incluse nel cratere sismico (Sisma 2016).

FA 3A

La tipologia di operazione 14.1.1 risulta destinataria di ulteriori 2,73 Meuro di quota FEASR, pari a 6,34 Meuro di SP, trasferiti dalla Tipologia di operazione 7.3.1.

Si è già giustificato, nel precedente paragrafo, la diminuzione di risorse per la tipologia di operazione 7.3.1, chiarendo che si tratta di una parte dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, una parte dei quali sono stati già reinvestiti sempre nell'ambito della 7.3.1, per ampliare l'intervento aumentando il numero di Comuni finanziati.

Lo spostamento di risorse a favore della misura 14 si giustifica con l'esigenza di garantire il rispetto degli impegni giuridici assunti sulla misura 14.

Priorità 4

- Per la misura 13

Si prevede un incremento di risorse (8,48 Meuro di SP, pari a 3,65 Meuro di FEASR), al fine di attivare nel 2020 un nuovo bando pubblico, altrimenti impossibile poiché l'attuale dotazione della misura si esaurisce con l'annualità 2019. Occorre tenere conto che tale misura prevede impegni assunti di anno in anno e pertanto il suo mancato rifinanziamento comporterebbe il rischio di abbandono di molte superfici. Essa interessa circa 5000 agricoltori e allevatori residenti in zone montane del Lazio, con un valore programmato di circa 56.000 Ha di superficie agricola ricadente in zone montane.

- Per la misura 11:

Si prevede di attivare nel 2020 una nuova raccolta domande per l'agricoltura biologica. Il nuovo bando

permetterebbe in particolare di mantenere sotto impegno le superfici biologiche della SAU regionale (circa 100.000 Ha) la cui salvaguardia è una priorità essenziale per il PSR 2014-2020 e per le scelte strategiche della Giunta regionale. Nell'annualità 2019 non è stato emanato, per la prima volta, un nuovo bando pubblico e nel 2020 avremmo inoltre in scadenza gli impegni assunti nel 2015.

La nuova dotazione consentirebbe alle imprese con impegni scaduti nel 2019 o nel 2020 di proseguire con gli stessi impegni per ulteriori 5 anni a partire dal 2020. Il PSR 2014-2020 dovrebbe coprire 3 delle 5 annualità previste (2020-2021 e 2022) in quanto le restanti 2 dovrebbero gravare finanziariamente sul 2021-2027. Il fabbisogno stimato oggi ammonta, per 3 anni, a circa 15 milioni di euro di SP. Di questi, 5 Meuro verrebbero coperti con lo spostamento proposto in tabella, mentre per i restanti 10 Meuro si farà ricorso agli aiuti regionali da rimodulare, tra il 2022 e il 2023, da altre misure.

FA 5C

Tale proposta di rimodulazione è relativa a tipologie di operazione ricomprese nella FA 5C (4.1.4 e 6.4.2) che ricevono nuove risorse (+ 2,7 Meuro di SP, pari a 1,16 Meuro di quota FEASR) provenienti dalla tipologia di operazione 7.2.2 rivolta ai soggetti pubblici, di cui si è già detto nel precedente paragrafo.

La proposta è coerente con il riequilibrio dei valori obiettivo degli indicatori di output fisici tra le misure della stessa Focus area, come di seguito specificato:

	planned output 2014-2020		
Measures		Versione 7	Versione 8
4 (17)	Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3)	47	65
	Total investment € (public + private)	14.361.542,00	13.365.783,00
	Total public expenditure (€)	6.849.907,24	6.871.604,83
7 (20)	Nr of operations supported for investments of small scale infrastructure, incl. investments in renewable energy and energy saving (7.2)	55	36
	Total investment € (public + private)	8.112.942,95	5.407.003,71
	Total public expenditure (€)	8.112.942,95	5.407.003,71
6 (19)	Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid/support for investment in non-agric activities in rural areas (6.2 and 6.4)	54	66
	Total investment € (public + private)	8.859.335,00	10.822.204,00
	Nr of operations	54	66
	Total public expenditure (€)	4.088.923,93	4.994.863,17

Tale proposta di fatto porta il ricalcolo della somma dei valori di output fisico di questa Focus area da 156 operazioni (156 = 47 + 55+ 54) a 167 operazioni totali con la nuova versione della PSR (167 = 65+ 36+ 66).

Delle ragioni della riduzione della dotazione della tipologia di operazione 7.2.2 si è già detto. Si vuole sottolineare come le risorse rimangono interne alla Focus area al fine di salvaguardare il numero di operazioni complessivamente finanziato tra operatori privati e soggetti pubblici.

FA 5E

Per la tipologia di operazione 8.5.1 si prevede di aumentare la dotazione di circa 1,7 Meuro di SP (pari a circa + 756.000 euro di quota FEASR) per far fronte allo stanziamento del bando in uscita della Tipologia di operazione 8.5.1, per il quale si è proposto l'inserimento di un nuovo intervento (redazione/aggiornamento di PGAF e PPT in quanto strumenti equivalenti) che potrà verosimilmente consumare ulteriori risorse rispetto a quelle previste in fase ex ante.

3.7 Importi previsti a titolo di Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42

A complemento delle considerazioni effettuate nel paragrafo relativo alla rimodulazione della spesa pubblica cofinanziata (SP), si riporta a seguire una breve nota sulle rimodulazioni nell'ambito dei finanziamenti nazionali integrativi, interamente a carico del bilancio regionale.

Come noto tali aiuti integrativi, abbreviati come "top-up", riguardano esclusivamente le misure rientranti nell'articolo 42 del TFUE (per semplificare: misure a favore di aziende agricole per attività ricomprese nell'attività agricola).

Tali fondi aggiuntivi derivano dalla quota inizialmente accantonata dalla Regione Lazio a titolo di cofinanziamento del PSR. Come noto, a seguito degli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016, le quote di cofinanziamento a carico della regione Lazio per le annualità dal 2016 al 2020 saranno erogate dal Ministero dell'Economia. Ad ogni modo, la Giunta regionale ha deciso di dedicare le risorse del proprio bilancio, già previste per il settore agricolo, a tali aiuti integrativi, come ulteriore incentivo al settore stesso.

Si riporta a seguire la tabella relativa alle variazioni che subiscono gli importi del capitolo 12 del PSR (in rosso quelli di segno negativo).

Misura	Versione 7.0	Modifica v. 8.0	Differenza
M1	-	-	-
M2	-	-	-
M3	-	-	-
M4	24.081.577,00	30.000.000,00	+ 5.918.423,00
M5	1.000.000,00	1.000.000,00	-
M6	21.000.000,00	14.000.000,00	- 7.000.000,00
M7	-	-	-
M8	-	-	-
M9	-	-	-
M10	8.246.373,00	9.000.000,00	+ 753.627,00
M11	8.500.000,00	12.138.793,45	+ 3.638.793,45
M13	-	-	-
M14	47.500.000,00	38.000.000,00	- 9.500.000,00
M16	-	-	-
M19	10.203.766,00	20.203.766,00	+ 9.000.000 ¹
totali	120.531.716,00	124.342.559,45	+ 3.810.843,45

¹ Si sottolinea che solo una parte delle ulteriori risorse di fonte regionale previste a compensazione della riduzione della SP cofinanziata sulla Misura 19, pari a 9.000.000 euro, sono stati quantificati nel capitolo 12, in quanto ricomprese nell'art. 42 del TFUE. La restante parte (1.000.000,00 euro) sarà attuata per operazioni fuori del campo di applicazione dell'art. 42 ed erogata nel rispetto delle condizioni previste dal reg. 1407/2014 sul "de minimis".

Come si può notare, alcune misure vedono ridursi le risorse stanziare a titolo di top-up, mentre ricevono ulteriori risorse cofinanziate dal FEASR (spesa pubblica - SP) rispetto alla precedente versione del PSR.

Per quanto riguarda la misura 4, l'aumento delle risorse serve a coprire la dotazione dell'emanando Bando pubblico relativo alla tipologia di operazione 4.1.1.

Per la misura 6, in particolare la tipologia di operazione 6.1.1, la diminuzione di risorse compensa l'aumento della SP a favore della misura 19, già illustrata nel capitolo precedente.

Sulla M10 e sulla M11 le ulteriori risorse a titolo di top-up, garantiranno gli impegni già assunti, in quanto da calcoli aggiornati il livello di consumo delle risorse da parte dei trascinamenti del PSR 2007-2013 sembra superiore a quello ipotizzato in fase ex ante. Va comunque sottolineato che le misure pluriennali a superficie/n. animali rientranti nel **SIGC (Sistema integrato di gestione e controllo)** possono presentare variazioni generalmente non del tutto quantificabili in fase ex ante, per una serie di fattori, ivi incluso il tipo di istruttoria automatizzata legata ad algoritmi informatici.

Pertanto un calcolo quanto più preciso degli importi consumati potrà essere effettuato solo con l'approssimarsi della scadenza degli impegni.

Per quanto riguarda la M14, la riduzione di risorse top-up compensa l'aumento della SP, anche se in misura inferiore rispetto ai 6,34 di SP in entrata a seguito di ricalcolo degli impegni effettivamente assunti).

Infine, sulla misura 19, su cui, per la bassa velocità di spesa si è proposta una rimodulazione della SP in negativo, l'aggiunta dei top-up serve a garantire comunque la copertura della dotazione finanziaria dei PSL approvati, come già illustrato nel precedente capitolo.

Nel complesso osserviamo un aumento del totale dei top-up previsti pari a + **3.810.843,45 euro**, derivanti da ulteriori somme accantonate dal bilancio regionale.

3.8 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato

Si propone di inserire nel capitolo 13 un nuovo punto relativo alla misura 19, sottomisura 19.2, in quanto l'incremento dei fondi regionali di + 10.000.000 di euro proposto nell'ambito della presente modifica è stato ripartito in questo modo:

- + 9 Meuro sul capitolo 12, in quanto operazioni rientranti nell'art. 42 del TFUE
- + 1 Meuro sul capitolo 13, per le operazioni non ricomprese nell'art. 42 del TFUE, i cui aiuti, analogamente a quanto già previsto nelle procedure attuative della misura 19, sottomisura 19.2, saranno erogati in ottemperanza al regolamento de minimis n. 1407/2014.

3.9 Importi in transizione dalla precedente programmazione 2007-2013

Premessa

La tabella del capitolo 19 del programma contiene un dettaglio per misura della quota FEASR utilizzata per il pagamento degli interventi in transizione dalla precedente programmazione 2007-2013.

Proposta di modifica

A seguito dell'avanzamento della spesa già certificato nell'ambito della relazione annuale di attuazione 2018, nonché delle ulteriori spese maturate e della previsione dei futuri pagamenti, devono essere aggiornati gli importi della suddetta tabella 19.

Tale valutazione è certamente più precisa di quella effettuata in fase ex ante, ma va intesa comunque come stima in quanto l'importo esatto dei pagamenti erogati a titolo di trascinamenti potrà essere definito con esattezza solo a chiusura del programma.

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) - VERSIONE PSR 7.0	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) - VERSIONE 8.0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	711.256,00	8.624,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	104.764,00	38.808,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	388.992,00	407.248,47
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	12.136.281,00	3.298.680,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	65.923,00	7.899,58
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	3.720.845,00	1.207.360,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	7.350.985,00	6.252.400,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1.933.318,00	2.500.960,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	5.559.103,00	13.367.200,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	13.320.846,00	17.248.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	406.952,00	1.121.120,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	1.290.078,00	1.638.560,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	607.821,00	409.640,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	600.000,00	16.683,81
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	559.848,00	424.856,27
M113 - Prepensionamento	3.104.640,00	2.866.012,90

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	582.569,00	575.763,32
Totale	52.444.221,00	51.389.816,35